Richiesta di non divulgazione di un procedimento esecutivo (articolo 8a, capoverso 3, lettera d, LEF)

**Compilare il formulario in stampatello e leggere attentamente le disposizioni legali sul retro.**

Riservato all’ufficio d’esecuzione

Data di ricezione

N° di procedura   
di esecuzione

Debitore

(nome e cognome o ragione sociale; indirizzo; NPA località)

****Recapiti per informazioni****

Telefono o e-mail

Indirizzo dell’ufficio d’esecuzione

Creditore

(nome e cognome o ragione sociale; indirizzo; NPA località)

Rappresentato da

(nome e cognome o ragione sociale; indirizzo; NPA località)

Il richiedente domanda che il procedimento esecutivo seguente non sia portato a conoscenza di terzi:

N° del procedimento esecutivo

Precetto esecutivo notificato il giorno

Il richiedente dichiara che il **procedimento esecutivo** sopraindicato **non è giustificato** e fa **opposizione** al precetto esecutivo. Dichiara inoltre di non essere a conoscenza di una richiesta di rigetto dell’opposizione né di un’azione di accertamento del credito in relazione al procedimento esecutivo sopraindicato.

Una domanda di non divulgazione può essere depositata **al più presto tre mesi dopo la notifica del precetto esecutivo**. Le domande premature possono essere rigettate e i costi sostenuti essere imputati al richiedente.

L’ufficio d’esecuzione esige che il creditore, nei 20 giorni successivi alla ricezione della domanda di non divulgazione, trasmetta una comunicazione indicante se ha richiesto il rigetto dell’opposizione o intentato un’azione giudiziaria. Se non ha adottato tali misure (o in assenza di indicazioni corrispondenti), la domanda di non divulgazione è approvata e il procedimento esecutivo sopraindicato non è portato a conoscenza di terzi. Se il creditore richiede il rigetto o intenta un’azione di accertamento del credito successivamente e informa al riguardo l’ufficio d’esecuzione, il procedimento esecutivo in questione sarà nuovamente portato a conoscenza di terzi.

In conformità dell’articolo 12b OTLEF, per la presente richiesta è prelevata una tassa forfettaria di **CHF 40.–**. Essa copre tutte le spese eventuali dell’ufficio d’esecuzione ed è dovuta indipendentemente dall’esito della procedura.

Osservazioni

Data e firma del richiedente

Disposizioni legali

Art. 8a LEF

E. Verbali e registri / 2. Consultazione

1 Chiunque renda verosimile un interesse può consultare i verbali e i registri degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti, nonché chiederne estratti.

2 Tale interesse è in particolare reso verosimile se la domanda di estratto risulta da un nesso diretto con la conclusione o la liquidazione del contratto.

3 Gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi:

a. nulli o annullati in seguito a impugnazione o a decisione giudiziale;

b. per i quali il debitore ha esercitato con successo l’azione di ripetizione dell’indebito;

c. per i quali il creditore ha ritirato l’esecuzione;

d. per i quali il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notifica del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione (art. 79–84); se tale prova è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi.

4 Per i terzi, il diritto di consultazione si estingue cinque anni dopo la chiusura del procedimento. Successivamente, estratti sono rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti pendenti presso di loro.

Art. 17, capoversi da 1 a 3, LEF

M. Ricorso/ 1. All’autorità di vigilanza

1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento.

2 Il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.

3 È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.

Art. 12b OTLEF

Domanda secondo l’articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF

1 La tassa forfettaria per la domanda secondo l’articolo 8a capoverso 3 lettera d LEF ammonta a 40 franchi. Il pagamento della tassa copre tutte le fasi procedurali successive e tutte le spese.

2 Il richiedente è tenuto a pagare la tassa in ogni caso e indipendentemente dall’esito della procedura.